

Reddito d'impresa. Governo e Parlamento all'ultima chiamata per rispettare le promesse di semplificazione con la norma sul doppio binario

Fisco e bilanci ancora senza bussola

Allo studio l'inserimento nel Milleproroghe del rinvio delle dichiarazioni Ires e Irap e delle regole sui prospetti

Marco Mobili

ROMA

■ La semplificazione dei bilanci per più di un milione di imprese ha registrato ieri l'ennesima beffa. Anche la commissione Finanze di palazzo madama alle prese con la conversione in legge del «Di salva-risparmiatori», nonostante i vari tentativi di mediazione del presidente, Mauro Maria Marino (Pd), ha respinto la norma del Governo che punta al **riallineamento della disciplina Ires e Irap** ai nuovi principi contabili per l'esercizio 2016. «Inammissibilità per materia» è stato sentenziato per l'ennesima volta dai tecnici del Senato e, alla fine, anche dallo stesso Governo. Che, pur avendo messo a punto la norma da due mesi, in occasione del decreto legge fiscale collegato alla manovra di bilancio non è più riuscito a imbarcare le norme in nessun provvedimento d'urgenza. Né tantomeno nella legge di Bilancio.

L'emendamento ritenuto da tutti indispensabile, con il consenso di Economia e agenzie delle Entrate, punta essenzialmente a semplificare la redazione del bilancio di oltre un milione di imprese. Una semplificazione reale in quanto consentirebbe una gestione più semplice delle ricadute fiscali delle novità dei bilanci 2016 (quelli che si andranno a predisporre a partire da febbraio) con minori oneri amministrativi e finanziari. Ricadute ben evidenziate da Luca Gaiani nella grafica in

pagina e che, senza alcun intervento legislativo, si trasformerebbero in un complesso doppio binario nella gestione delle poste fiscali da una parte e di quelle civili e civili dall'altra.

Dopo l'ennesimo stop arrivato da Palazzo Madama, l'Economia starebbe valutando l'ipotesi di introdurre la «semplificazione» dei bilanci nel decreto Milleproroghe ora all'esame del Senato. D'altronde l'adozione di nuovi **principi contabili emanati dall'Oic** con effetti dai bilanci che si chiuderanno quest'anno potrebbe giustificare almeno una **mini-proroga della dichiarazioni Ires e Irap** in scadenza il prossimo 2 ottobre (il 30 settembre, infatti, cade di sabato). L'ipotesi allo studio sarebbe quella di concedere almeno **due settimane di tempo in più, portando così la scadenza al 15 ottobre**, per quel milione di imprese chiamato a fare i conti con la riforma dei bilanci. Con la proroga delle dichiarazioni, si supererebbero anche eventuali obiezioni di inammissibilità per materia.

Restano, però, da superare i dubbi di Palazzo Chigi e delle opposizioni sul pacchetto di modifiche al Testo unico delle imposte dirette (Tuir). Tre pagine in tutto che il 22 novembre scorso alla Camera furono ritirate dall'Esecutivo, perché i deputati di opposizione ritenevano che si trattasse di una norma di favore per le banche. In quel periodo, a pochi giorni dal voto sul referendum in pie-

na campagna di sostegno al «Sì», il Governo decise di ritirare la proposta di modifica e solo successivamente ha spiegato che in realtà si trattava di una misura di semplificazione delle regole di redazione dei bilanci. Un pacchetto adottato dopo un lungo confronto tra i tecnici del Tesoro, delle Finanze, delle Entrate con i rappresentanti dell'Oic.

L'esito del voto referendario ha poi travolto l'esame della legge di Bilancio che, dopo l'approvazione della Camera, ha ricevuto un via libera blindato dal Senato senza, quindi, nessun margine di modifica per l'introduzione delle norme sui bilanci. La (triste) storia dell'emendamento che tutti vogliono ma nessuno riesce a trasformare in legge ha visto nelle ultime settimane la paradossale impossibilità di un inserimento nei tre decreti legge presentati dal Governo e ora in corso di conversione: Mezzogiorno, salva-banche e Milleproroghe.

E proprio nel Milleproroghe Governo e Parlamento potrebbero trovare uno spiraglio per dare una soluzione a quella platea di oltre un milione di imprese chiamate a confrontarsi con una riforma che ha richiesto l'adeguamento di 20 principi contabili. Riforma su cui le imprese si confronteranno oggi con i rappresentanti dell'amministrazione finanziaria in una **giornata di studio** organizzata a Roma da Confindustria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le questioni aperte sul raccordo fisco-bilanci

a cura di **Luca Gaiani**

CREDITI E DEBITI COMMERCIALI E INTERESSI

La valutazione dei crediti e dei debiti commerciali con il criterio del costo ammortizzato può comportare in taluni casi la necessità di scorporare dal ricavo o dal costo sottostante la componente finanziaria: minori

ricavi che generano interessi attivi e minori costi che generano interessi passivi. Per questi proventi e oneri finanziari deve essere chiarito il trattamento ai fini Ires (articolo 96 Tuir) e ai fini Irap (voce di conto economico non rilevante)

ABOLIZIONE DELL'AREA STRAORDINARIA: ROL

L'abolizione della parte straordinaria del conto economico interferisce sul calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi. Senza una apparente motivazione logica o finalità fiscale, il Rol (e così la deducibilità degli oneri

finanziari) verrebbe incrementato o ridotto da proventi o costi del tutto estranei all'ordinaria attività. Si pensi a una minusvalenza da evento naturale che potrebbe azzerare la deduzione degli interessi passivi dell'impresa

CREDITI E DEBITI FINANZIARI E INTERESSE EFFETTIVO

Nel caso di crediti e debiti finanziari per i quali è previsto un tasso diverso da quello di mercato (es: inferiore), il criterio del costo non ammortizzato con attualizzazione richiede in sede di prima iscrizione di rilevare un

onere finanziario (crediti) o un provento finanziario (debiti) e successivamente contabilizzare gli interessi attivi o passivi al tasso di mercato. È da chiarire la rilevanza ai fini Ires (articolo 96) di tali proventi e oneri finanziari

ABOLIZIONE DELL'AREA STRAORDINARIA: SOCIETÀ DI COMODO

L'eliminazione della voce E20 (proventi straordinari) impatta anche sul test di vitalità previsto dalla disciplina delle società non operative. Proventi in precedenza esclusi in quanto "straordinari" (articolo 30 della legge 724/1994),

diventerebbero ora rilevanti (voce A5) migliorando – senza che ciò sia il frutto di una precisa scelta del legislatore fiscale – la posizione della società di comodo, che potrebbe così uscire dalla stretta prevista dalla norma

FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI INTERCOMPANY

Nel caso di finanziamenti a/da società controllate a tasso zero (o inferiori a quelli di mercato), al fine di rafforzare la partecipata, la differenza tra il valore del credito o debito attualizzato al tasso di mercato e il valore al costo

ammortizzato iniziale (senza attualizzazione) va iscritta: in aumento della partecipazione (società creditrice); a patrimonio netto (società debitrice). Da chiarire l'impatto su costo fiscale della partecipazione e calcolo Ace

PLAFOND DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Un'ulteriore conseguenza non prevista derivante dalla eliminazione della voce E20 (proventi straordinari) e della riformulazione (Oic 12) della distinzione tra attività caratteristica e accessoria,

potrebbe aversi per il test di vitalità per il riporto di perdite, interessi e Ace in sede di fusione e di scissione e per il calcolo del plafond di deducibilità delle spese di rappresentanza (articolo 108 Tuir)

COSTI DI TRANSAZIONE SU FINANZIAMENTI

I costi di transazione relativi a un finanziamento (istruttoria, perizie sul valore dell'immobile, imposta sostitutiva, ecc) sono inclusi negli interessi effettivi (integrando quelli nominali) e iscritti nella medesima voce di conto

economico per la durata del prestito. Fino al 2015, questi costi erano contabilizzati tra gli oneri pluriennali ed ammortizzati. Da chiarire la rilevanza di queste spese, che si iscrivono invece come oneri finanziari, ai fini Ires e Irap

CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI A PATRIMONIO NETTO

La correzione di errori contabili rilevanti, che in precedenza comportava la rilevazione di un provento od onere straordinario, deve essere imputata direttamente a patrimonio netto correggendo il saldo di apertura

dell'esercizio in cui si scopre l'errore (Oic 29). Per il caso di oneri non iscritti nell'anno di competenza, occorre stabilire se il mancato transito a conto economico legittimi tuttora la deduzione con integrativa a favore

ABOLIZIONE DELL'AREA STRAORDINARIA: IRAP

L'abolizione delle voci E20 e E21 del conto economico comporta la rilevazione dei proventi e degli oneri estranei alla attività ordinaria (ex straordinari) nelle corrispondenti voci del valore e dei costi della produzione, il che ne fa

assumere automatica rilevanza ai fini Irap. Diverrebbero così tassabili o deducibili, senza alcuna modifica normativa fiscale ma solo per una differente classificazione contabile, componenti reddituali in precedenza esclusi

STORNO SPESE DI PUBBLICITÀ CAPITALIZZATE

Un problema si pone anche per la deducibilità dei costi di pubblicità e di ricerca capitalizzati in precedenti esercizi, e non riclassificabili tra le spese di impianto, per i quali è richiesta la eliminazione dall'attivo dello stato

patrimoniale (Oic 24) e l'imputazione (Oic 29) a riduzione del saldo di apertura del patrimonio netto. Ci si chiede se l'importo di tali oneri possa e in che termini essere dedotto dal reddito di impresa